

DIREZIONE WELFARE
Settore Politiche per le pari opportunità, diritti e inclusione, progettazione ed innovazione sociale
famigliaediritti@cert.regione.piemonte.it

Avviso esplorativo per la raccolta di manifestazioni di interesse da parte di n. 4 Enti del Terzo Settore interessati alla co-progettazione e alla co-gestione del progetto "Common Ground 2 - Azioni interregionali di contrasto allo sfruttamento lavorativo dei cittadini di paesi terzi e di sostegno alle vittime di tale sfruttamento e di caporalato".

FAQ aggiornate al 21 gennaio 2026

1) In merito all'art. 4 dell'Avviso esplorativo rubricato "Rete di partenariato" si richiede se l'individuazione dei partner della rete di 2° livello deve necessariamente essere fatta con procedure ad evidenza pubblica, sia che essi siano assegnatari di quote di budget sia che non lo siano

Non necessariamente. Solo per gli enti di secondo livello che siano anche assegnatari di budget, in quanto affidatari di servizi, si devono rispettare le procedure previste dal manuale FAMl per gli affidamenti a terzi da parte di privati, come indicato a pagina 12 par. 1.8.2.

2) La procedura di selezione dei partner della rete di 2° livello (che siano assegnatari di budget oppure no) deve essere esperita prima del 16/01/2026 oppure può essere successiva alla selezione del capofila e della rete di partner da parte della Regione?

La selezione deve essere esperita prima del 16/01/2026 in quanto fa parte della proposta progettuale e costituisce elemento di valutazione della qualità progettuale. Successivamente, la rete di 2° livello potrà essere implementata in ragione dell'andamento progettuale, previo parere favorevole della Regione.

3) Con riferimento agli enti della rete di 2° livello assegnatari di eventuali quote di budget, poiché l'avviso specifica che tali quote di budget devono essere assegnate dal capofila "secondo le regole di gestione dei fondi FAMl", ciò significa che il capofila deve seguire quanto previsto dal par 1.7.2 del "Manuale delle regole di Ammissibilità e di Rendicontazione delle spese nell'ambito del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione

2021-2027" per l'assegnazione della qualifica di soggetto co-attuatore e dunque attivare modalità di selezione ad evidenza pubblica anche se si tratta di Enti Pubblici (quali, ad esempio, Consorzi di Servizi Socio-Assistenziali) e, in caso negativo, se la suddetta procedura va invece comunque esperita per enti privati assegnatari di quote di budget .

Per i soggetti che saranno destinatari di budget si potranno espletare da subito le procedure di selezione previste dal FAMI al par 1.8.2 del suddetto Manuale per gli affidamenti a terzi da parte di privati subordinandole all'approvazione del progetto.

4) Gli Enti della rete di 2° livello possono contribuire al cofinanziamento o questo deve esclusivamente provenire dagli Enti della rete di 1° livello?

Il cofinanziamento dev'essere garantito dagli Enti del partenariato di I livello.

5) In merito all'art. 6.3 dell'Avviso esplorativo rubricato "Cofinanziamento" si richiede se il cofinanziamento deve essere commisurato al totale del budget previsto per l'ambito (colonna "Budget totale" della tabella sub art. 6.2 "Valore economico") come sembra evincersi da quanto riportato al punto D dell'Allegato C "Istanza di candidatura" laddove si fa riferimento al "contributo complessivo assegnato per l'ambito di candidatura" oppure al totale del budget previsto per i WP 3 e WP 4 (somma degli importi della 4^ e 5^ colonna della tabella sopra menzionata) come sembra evincersi dal 2° capoverso dell'art. 6.3 "Cofinanziamento" laddove si fa riferimento al "contributo complessivo assegnato".

Il cofinanziamento dovrà essere commisurato all'intero importo della coprogettazione.

6) In merito all'istanza di candidatura di cui all'Allegato C dell'Avviso esplorativo si richiede se nell'istanza occorre anche esporre l'articolazione del budget relativo ai WP 3 e WP 4 secondo i relativi task, come dettagliati nelle tabelle all'art. 6.1 dell'Avviso rubricato "Azioni" oppure se tale aspetto sarà oggetto della fase di coprogettazione successiva all'assegnazione dell'Avviso.

Non è richiesto in questa fase tale livello di dettaglio.

7) In merito al personale che si intende impiegare nel progetto si richiede se il distacco di personale da una realtà che non fa parte della rete di 1° livello ad una realtà che ne fa parte è uno strumento che rende la risorsa umana valutabile come facente parte dell'organico dell'ente del 1° livello in sede di istanza e, in caso affermativo, se il distacco deve avvenire prima dell'invio dell'istanza di partecipazione.

Sì è valutabile. Il distacco non deve necessariamente essere avviato prima dell'invio dell'istanza, ma occorre una comunicazione formale tra i soggetti di disponibilità all'attivazione dello stesso (comunicazione da conservare in caso di controlli).

8) Nella tabella dell'art. 8 dell'avviso relativa ai "Requisiti di ordine generale (...)", punto B. alla seconda riga, terza colonna "Calcolo dei punteggi", si specifica che nel gruppo di lavoro il personale deve essere in organico e, se ha un contratto a tempo determinato, la fine del contratto deve essere successiva al termine del progetto: tale disposizione impedisce di fatto la valutazione ai fini del punteggio nell'istanza di partecipazione di eventuale personale a tempo determinato (il cui contratto può essere di massimo 1 anno).

La presenza di personale a tempo determinato è valutabile se l'inserimento in organico è tale da rendere possibile, potenzialmente, tramite proroghe, il raggiungimento dei 24 mesi di lavoro pari alla corrispondente durata progettuale. Al fine di rendere effettiva tale possibilità di computo, si ritiene di considerare quale termine iniziale "indicativo" per il calcolo della durata progettuale dei 24 mesi, la data di pubblicazione dell'Avviso esplorativo, cioè il 28/11/2025.

9) Si chiede se il requisito dell'iscrizione al RUNTS alla data di presentazione della candidatura debba esser soddisfatto anche per soggetti come le Associazioni Onlus che stanno vivendo una fase transitoria a causa della normativa recentemente aggiornata.

Si ritiene che il requisito dell'iscrizione al RUNTS sia egualmente soddisfatto in caso di soggetti risultanti nel regime transitorio previsto dall'art. 101 del D. Lgs. n. 117/2017.

10) Il cofinanziamento pari ad almeno il 5% del contributo complessivo assegnato costituisce un requisito di ammissibilità o un criterio premiale?

Il cofinanziamento è obbligatorio e, pertanto, costituisce requisito di ammissibilità.

11) *Ai fini del calcolo dell'ammontare del cofinanziamento, è possibile considerare il 5% sulla quota di contributo, al netto dei trasferimenti diretti ai beneficiari finali (borse di tirocinio, sostegno all'inserimento abitativo, abbonamenti trasporto pubblico, ecc...)?*

No, non è possibile.